

loro che sosterranno un esame d'idoneità nelle manovre, che saranno per insegnarsi negli esercizi di cui sopra. »

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Porrò allora a partito l'articolo 18, il quale è già stato letto.

(La Camera approva.)

« Articolo 19.... »

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo 19?

VALERIO. Sarebbe per una raccomandazione al ministro relativamente al regolamento.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Ha la parola.

VALERIO. Nell'articolo 18 è detto: *in quelle epoche e in quei modi che verranno prescritti dal regolamento.*

Io vorrei richiamare l'attenzione del ministro sopra l'importanza che queste epoche e questi modi nel regolamento non sieno determinati uniformemente per tutto lo Stato, che sieno, il più che è possibile, lasciati in facoltà del capo della provincia, perchè si tenga conto delle condizioni delle varie provincie e delle condizioni varie delle classi dei chiamati nella guardia nazionale.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Credo che questo pensiero sia stato già nell'animo della Commissione, come certamente lo era in quello del Ministero. È naturalissimo che per fare questi esercizi si scelgano dal Governo, secondo le varie provincie, i tempi più acconci, e che producano scio-pero minore alle persone che debbono farli.

BIXIO. Bisognerebbe che il tempo fosse determinato dal Governo centrale.

PRESIDENTE. « Art. 19. Gli ufficiali dei battaglioni della guardia mobile sono tutti nominati dal Re sulla proposta del ministro della guerra. Potranno essere scelti fra i cittadini ritenuti idonei a questo servizio, come ancora fra gli ufficiali dell'esercito in attività di servizio, sia fra quelli in disponibilità o in ritiro. »

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permettano, mi lascino terminare.

A quest'articolo viene dapprima proposto un emendamento dalla stessa Commissione, essendo occorso un errore nella stampa.

La Commissione propone di aggiungere dopo le parole che ho lette le seguenti:

« I sotto ufficiali e caporali sono nominati dai rispettivi comandanti dei battaglioni. »

Sono poi stati proposti tre altri emendamenti dei quali darò lettura.

Il primo è del deputato San Donato, ed è così formulato:

« Gli ufficiali dei battaglioni della guardia mobile sono tutti nominati dal Re sulla proposta del ministro della guerra. Potranno essere scelti tra gli ufficiali della guardia nazionale, dell'esercito in attività, tra quelli in aspettativa e in disponibilità od in ritiro, e fra i cittadini ritenuti idonei a tale servizio. »

La variazione dunque fra questa proposta e quella della Commissione consiste unicamente nell'aggiunta degli ufficiali della guardia nazionale.

SAN DONATO. Precisamente.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento è del deputato Lazzaro, ed è così formulato:

« I comandanti dei battaglioni della guardia mobile sono nominati dal Governo; gli ufficiali saranno nominati sopra ferie proposte per elezione dai militi. »

Viene finalmente l'emendamento del deputato Brofferio così concepito:

« Pel primo ordinamento, i caporali e sotto-ufficiali, i sottotenenti e luogotenenti saranno eletti dai militi; tuttavia i sergenti furieri ed i furieri maggiori saranno designati dai capitani e nominati dai capi dei corpi. Gli ufficiali pagatori, gli aiutanti maggiori, i capitani e gli ufficiali superiori di stato maggiore saranno di regia nomina. »

Questa proposta è conforme all'articolo 142 della legge sulla guardia nazionale.

Il primo iscritto su quest'articolo è il deputato Macchi che ha facoltà di parlare.

MACCHI. Se in ossequio ai principii sui quali si fondano le nostre istituzioni, e che sono quelli della libera elezione, io sin dal primo giorno ho proposto che i bass'ufficiali venissero eletti dai militi, ebbi tanta maggior ragione di confermarli in questa mia proposta dall'esito delle votazioni di alcuni articoli fatte nelle tornate precedenti; imperocchè oramai si vede che saranno chiamati a formare questi battaglioni quelle persone che, pagando un censo, hanno già in parte le condizioni volute dalla legge per essere elettori politici.

Io quindi persisto nella mia proposta.

Bisogna avvertire che i cittadini hanno il diritto di eleggersi i loro deputati; e dal momento che abbiamo veduto chiamarsi tutti i cittadini, anche i *nullatenenti*, ad eleggersi un re, io non so perchè si trovino delle difficoltà nello stabilire che i militi cittadini eleggano una parte almeno dei loro superiori.

Il signor ministro dell'istruzione pubblica, il quale e per scienza e per esperienza è tanto edotto nelle cose di educazione, mi farà, spero, testimonianza del buon effetto che ottenne questo sistema, direi elettivo, anche nelle pubbliche scuole; imperocchè in certi istituti si è adottato da qualche tempo l'uso che siano i medesimi compagni di scuola quelli che additano al maestro gli scolari che sono più meritevoli di essere premiati. Ed io vi assicuro (e spero che il signor ministro consentirà meco), vi assicuro che in quelle scuole le cose vanno a meraviglia.

Per questi motivi io appoggio l'emendamento proposto dal deputato Brofferio, cancellando per altro le parole: *il primo ordinamento*, e lasciando gli articoli 142 e 143, quali sono stabiliti nella legge sulla guardia nazionale.

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha facoltà di parlare.

BROFFERIO. Signori, quest'articolo, contro il quale sorgo a combattere, rivela, a mio avviso, più che ogni altro l'intendimento dal quale furono animati la Commissione ed il Ministero nel modificare la proposta del generale Garibaldi.

Un oratore dell'opposizione ebbe a dire che questa legge era legge di diffidenza; la quale dichiarazione veniva accolta con rumori, e non saprei perchè. Un oratore della maggioranza disse invece che questa era legge di lealtà; la quale dichiarazione veniva accolta con segni di approvazione, ed il perchè questa volta è evidente. In ogni modo, non dissentendo affatto dal mio amico che questa chiamava legge di diffidenza, mi associo più volentieri coll'oratore ministeriale che la chiamava legge di lealtà.

E in effetto che altro è la lealtà che una franca dichiarazione di quello che si ha nell'animo, senza equivoci e senza ambagi? Or bene, questa legge rivela così schiettamente l'intendimento dei modificatori ministeriali, che maggior luce non si potrebbe desiderare.